

OGGETTO: Circolare n. 7 2010

Seregno, lì 23 marzo 2010

ENTRO IL 31/03/10 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER LA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2009 **entro il prossimo 31 marzo 2010**, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

L'invio telematico del modello deve essere effettuato entro il 31 marzo 2010

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per: (i) interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, (ii) interventi sull'involucro di edifici esistenti, (iii) interventi di installazione di pannelli solari, interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il **modello** da compilare e il **software** per effettuare l'invio telematico dei dati.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta.

La comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2009 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2009. Se le spese sono sostenute da più di un proprietario o detentore dell'immobile oggetto di intervento, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi. La comunicazione non va, invece, inviata nei seguenti casi: (i) qualora i lavori iniziati nel 2009 o in anni precedenti e proseguiti nel 2010 non abbiano avuto il sostenimento di spese nel corso dell'anno solare 2009 (ii) qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2009, (iii) qualora i lavori siano iniziati in anni precedenti al 2009 e conclusi nel periodo d'imposta 2009.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La scadenza dell'invio telematico, per tali soggetti, coincide con il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2010 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2010 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2011 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011.

Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web, dei dati relativi agli interventi realizzati.

I modelli sono reperibili sul sito www.contrino.it / Edilizia / Risp. Energetico 55%

ENASARCO: I NUOVI MASSIMALI E MINIMALI PER IL 2010

A decorrere dal 1° gennaio 2010 la fondazione ENASARCO ha stabilito:

- **nuovi massimali provvigionali** oltre i quali i contributi previdenziali all'Enasarco non sono più dovuti;
- **ovvero nuovi minimali** rispetto ai quali i **contributi** sono comunque dovuti, da parte di agenti e rappresentanti di commercio e ditte mandanti.

I nuovi limiti risultano essere i seguenti:

	Massimale provvigionale annuo	Minimale contributivo annuo
AGENTI PLURIMANDATARI	€ 15.810,00 per ciascun preponente	€ 396,00 per ciascun preponente
AGENTI MONOMANDATARI	€ 27.667,00	€ 789,00

L'ammontare dei contributi da versare risulta pari al 13,50% dell'importo provvigionale, di cui metà a carico dell'agente e metà a carico della ditta mandante, la quale, fungendo da sostituto d'imposta, trattiene la quota

parte a carico dell'agente dalla provvigione a quest'ultimo spettante, provvedendo ad effettuarne il versamento unitamente alla propria quota di competenza.

SAGGIO INTERESSI DI MORA (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, G.U. n. 40 del 18/02/10)

E' stato comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010. Il saggio d'interesse è pari all'1,00% da maggiorare di sette punti percentuali. Il tasso effettivo da applicare è pari all'8,00% e rimane, pertanto, invariato rispetto a quello del secondo semestre 2009.

SCONTRINI FARMACIA: E' SUFFICIENTE LA SIGLA DEL FARMACO (R.M. n. 10/E del 17-02-2010)

Ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione, "la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario".

In particolare, per quanto concerne l'indicazione della qualità del prodotto, con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/2009, è stato precisato che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l'indicazione della denominazione del farmaco. Mentre per quanto riguarda l'indicazione della natura del prodotto acquistato, è stato ritenuto sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale".

L'Agenzia precisa che, in linea generale, i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura "farmaco" o "medicinale", indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Pertanto sono ammessi a godere la deduzione o detrazione Irpef, anche gli scontrini che riportano:

- le indicazioni "OTC" (medicinale da banco) e "SOP" (senza obbligo di prescrizione);
- le diciture "omeopatico" e "ticket";
- le abbreviazioni "med." per "medicinale" e "f.co" per "farmaco".

L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, però, non sia possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti: il documento di spesa deve necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Infine, prosegue l'agenzia, deve ritenersi non più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie. Ne consegue che, anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Contrino